



QUESTURA DI COMO

Divisione Polizia Amm. e Sociale e dell'Immigrazione
1^ Sezione – Settore Passaporti



*Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
ai seguenti recapiti telefonici: 031.317599 – 031.317513
oppure scrivere all'indirizzo mail: urp.quest.co@pecps.poliziadistato.it
E' possibile consultare anche il sito www.poliziadistato.it per avere ulteriori
delucidazioni o scaricare i moduli necessari*

ORARIO SPORTELLO PASSAPORTI

L'accesso all'Ufficio passaporti potrà avvenire solo mediante prenotazione da effettuarsi sul sito:

www.passaportonline.poliziadistato.it con i seguenti orari:

Lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 09.00 alle 12.30

Mercoledì dalle 08.30 alle 15.30 orario continuato (tranne i periodi dal 15 luglio al 15 settembre e dal 24 dicembre al 7 gennaio) **Giovedì accesso riservato solo ai comuni**

PRIMA CONCESSIONE O SOSTITUZIONE DEL LIBRETTO

- 1 Compilare e sottoscrivere il modulo a macchina o stampatello; (da ritirare in ufficio o da scaricare dal sito internet: www.poliziadistato.it);
- 2 **Due fotografie** formato tessera a colori su fondo bianco, di cui una legalizzata sul modulo, la legalizzazione della foto verrà effettuata dall'operatore di Polizia al momento dell'acquisizione dell'istanza in presenza del richiedente (Legge 127/97 Bassanini), oppure può essere legalizzata da un notaio o presso gli uffici del Comune);
- 3 Un documento di riconoscimento valido;
- 4 Marca da bollo elettronica da **€ 73,50** (Contributo Amministrativo);
- 5 Versamento di **€ 42,50** su c/c postale nr. **67422808** intestato AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO, con causale "IMPORTO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO";
- 6 **In caso di temporanea impossibilità da parte del richiedente a rilasciare le impronte digitali** (che dovrà essere attestata mediante consegna di certificazione medica), e per sole situazioni di emergenza che dovranno essere comprovate, potrà essere richiesto un "Passaporto Temporaneo" della validità di un anno o inferiore, in tale caso il versamento da effettuare dovrà essere di **€ 5,20** sul c/c postale di cui al punto 5 e nella causale dovrà essere specificato "IMPORTO PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO TEMPORANEO";
- 7 Consegnare il vecchio passaporto che sarà annullato e restituito;
- 8 Se il richiedente ha figli minori, necessita l'assenso del coniuge (vedasi voce: MODALITA' PER L'ASSENSO);
- 9 In caso di furto o smarrimento del vecchio libretto, anche se scaduto, allegare copia della denuncia;
- 10 Il passaporto rilasciato ha validità decennale, viene di fatto abolito il rinnovo quinquennale.

PASSAPORTI PER MINORENNI

A decorrere dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale, pertanto, non sarà più ammessa l'iscrizione del minore sul passaporto dei genitori. I passaporti rilasciati avranno validità triennale fino al compimento del terzo anno di età del minore e quinquennale dal terzo al diciottesimo anno di età.

- 1 Il passaporto per il minore deve essere richiesto dai genitori, dal tutore o da altre figure espressamente indicate dalla Legge;
- 2 Seguire le istruzioni sopra riportate dal punto 1 al punto 9;
- 3 La presenza del minore è indispensabile, in alternativa i genitori dovranno produrre due fotografie, uno delle quali autenticata presso il comune di residenza o da un notaio;
- 4 Si ricorda che dal compimento del 12 anno di età, anche per il minore vi sarà l'obbligo della registrazione delle impronte digitali e dell'apposizione della firma.

MODALITA' PER L'ASSENSO

A - SE CHI DA L'ASSENSO SI PRESENTA CONTESTUALMENTE A CHI PRESENTA L'ISTANZA

- APPONENDO LA FIRMA SULL'APPOSITO MODULO DAVANTI AL Pubblico Ufficiale all'accettazione dell'istanza;

B - SE CHI DA L'ASSENSO NON E' PRESENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

- Firmando il modulo e allegando la fotocopia della carta di identità, o altro documento di riconoscimento firmato;
- Firmando un foglio di carta semplice con il quale dichiara esplicitamente di dare l'assenso, con allegato fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento firmato;

C- SE IL CONIUGE O L'EX CONIUGE NON INTENDE DARE L'ASSENSO O E' IMPOSSIBILITATO A DARLO, NECESSITA IL NULLA OSTA DEL GIUDICE TUTELARE

N.B. IL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO DI € 73,50 SOSTITUISCE LA PRECEDENTE TASSA DI CONCESSIONI GOVERNATIVE DI € 40,29, AI SENSI DELL'ART. 5/BIS COMMA 4 DELLA L. 23 GIUGNO 2014 NR. 89 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 24.04.2014 NR. 66, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 23.06.2014 ED IN VIGORE DAL 24.06.2014) VIENE ABOLITO L'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE IN CASO DI UTILIZZO DEL PASSAPORTO NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL RILASCIO.